



FIAP - Codice di etica sportiva

Art. 1) Gli atleti, i loro assistenti ed i rispettivi coach impegnati nelle diverse fasi di una competizione ufficiale sono tenuti a mantenere un comportamento sportivo e corretto, evitando contestazioni nei confronti dei giudizi arbitrali (eccezion fatta per le richieste di delucidazioni e per tutte quelle altrimenti consentite dal regolamento), atteggiamenti provocatori, linguaggi volgari, imprecazioni e forme di esultanza o di sfogo plateali e da considerare poco opportune, in quanto effettuate dinanzi ad un pubblico e durante eventuali riprese video e televisive.

Art. 2) Alle zone di gara, in quelle adiacenti dedicate agli atleti in procinto di entrare in pedana e nel backstage riservato al riscaldamento possono accedere solo gli atleti, i loro allenatori ed assistenti in inderogabile abbigliamento sportivo, tenuti al rispetto dei locali, delle attrezzature in essi presenti, alla pulizia ed al decoro. Non è consentito l'accesso a semplici spettatori né ad un numero eccessivo di assistenti per ciascuna squadra rispetto agli atleti della stessa che gareggiano in quel gruppo di gara; tale numero potrebbe essere preventivamente stabilito dall'Organizzazione.

Non è permesso consumare all'interno del backstage o della zona gara cibi o bevande, sporcare, rovinare la pavimentazione e l'arredo e disturbare con rumori e urla ingiustificate la preparazione e la concentrazione dei concorrenti.

Art. 3) Al termine di ogni sessione di gara i componenti delle squadre che abbiano avuto atleti in competizione sono tenuti a riordinare le pedane di riscaldamento, scaricando i bilancieri e riponendo i pesi sugli appositi supporti porta dischi.

Art. 4) Il comportamento di ciascun tesserato deve mantenersi irreprensibile anche al di fuori della competizione, in particolare sui social ed in generale sul web. Non sono consentite dichiarazioni, offese gratuite, volgarità e contestazioni, che esulino dal semplice disaccordo tecnico, volte a mettere in dubbio la buona fede e l'onestà degli arbitri nonché l'operato della FIAP e l'integrità dei suoi rappresentanti o di altri tesserati appartenenti ad altri sodalizi affiliati.

Su Internet ed in particolare sui forum, su instagram, su facebook e nei gruppi presenti ed attivi al suo interno non è altresì consentito offendere, irridere e diffamare altri tesserati mediante dichiarazioni nominative o citando ruoli, funzioni e dati da cui si evinca chiaramente l'identità di colui che è oggetto di atteggiamenti denigratori. Nel caso di tesserati che ricoprano la carica di amministratori o moderatori dei siti e gruppi di cui trattasi alla normale responsabilità diretta si aggiunge quella indiretta, per il mancato o non completo controllo dell'attività che si svolge all'interno di essi.

Art. 5) Il Referente di un team affiliato alla FIAP è responsabile, non soltanto a titolo personale ma in solido, nei confronti di tutti gli atleti tesserati della squadra che egli rappresenta relativamente ad eventuali violazioni del presente codice etico durante le competizioni, nei luoghi ad esse adibiti e per esternazioni avventate e inopportune in pubblico o sul web riferite all'ambito sportivo ed ai punti sopra illustrati.

Art. 6) Non è permesso ad atleti, tecnici, arbitri e dirigenti FIAP avvalersi del nome della Associazione medesima, dei ruoli ricoperti all'interno di essa o degli Organismi Internazionali a cui essa si rapporta per scopi diversi da quelli espressamente autorizzati. Norme o Regolamenti FIAP potranno ovviamente essere presi come riferimento o anche completamente copiati - non esistendo un'esclusiva sul complesso normativo - ma ciò deve avvenire senza la citazione di sigle e denominazioni di Organismi che non abbiano fornito il proprio assenso in proposito, in quanto il rinvio a tali sigle, marchi e nomi propri potrebbe rivelarsi fuorviante ed ingannevole per chi legge e non coincidere con l'effettiva applicazione di regolamenti o di quant'altro menzionato.

Art. 7) I tesserati e le squadre che non rispetteranno i principi etici sopra elencati e la cui inosservanza sia denunciata e risulti pertanto sufficientemente documentata saranno deferiti al Consiglio Federale che valuterà, a proprio insindacabile giudizio, i provvedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni da comminare nelle fattispecie di volta in volta in esame.

II CD FIAP